Diritto all'ambiente®
www.dirittoambiente.net
Testata giornalistica on line

Un quesito sulla natura giuridica degli scarichi assimilabili ai domestici

Domanda: Uno scarico assimilabile al domestico è in tutto e per tutto identico ad uno scarico domestico? Si tratta – in sostanza – di due tipologie identiche e fungibili?

Risposta (a cura del Dott. Maurizio Santoloci): a nostro avviso, assolutamente no. Uno scarico "assimilabile" al domestico non è geneticamente uno scarico domestico Per chiarezza, va ricordato che specialmente in passato, ma ancora oggi in molti casi, il concetto di scarico assimilabile al domestico è stato (ed è tutt'oggi) considerato come assolutamente identico ed equivalente allo scarico domestico. In altre parole per prassi comune quando si indicava, e si indica, uno scarico assimilabile al domestico si sottintende comunemente che si tratta esattamente della stessa identica cosa. In realtà non è affatto così. L'equivoco interpretativo nasce dal fatto che alla fine ed in pratica sostanzialmente il regime autorizzatorio, gestionale, disciplinatorio e sanzionatorio è veramente identico tra uno scarico domestico ed uno scarico assimilabile al domestico; questo porta di conseguenza a identificarli come speculari. Invece nonostante tale identico trattamento normativo finale, il presupposto iniziale delle due discipline è totalmente diverso.[1]

[1] Dal volume **Scarichi & "*Scarichi*" - La disciplina normativa dei liquami aziendali, privati e pubblici tra regole e prassi -** di Maurizio Santoloci e Valentina Vattani (Diritto all'ambiente – Edizioni - 2011 – www.dirittoambientedizioni.net): " (...) Lo scarico domestico nasce geneticamente e fisiologicamente come tale e resterà sempre e comunque domestico perché deriva da un meccanismo di vivibilità sociale basato essenzialmente non solo sul metabolismo umano, ma anche dalla collocazione di tale metabolismo dentro un'entità appunto "domestica" e quindi in un certo senso familiare e "casalinga". Altro non ci potrà mai essere in questo scarico, proprio perché deriva da una casa privata di una famiglia.
Diversamente, lo scarico assimilabile al domestico non ha affatto questa origine genetica, perché non deriva dai reflui di un nucleo familiare ma promana da una struttura che in se stessa è sostanzialmente industriale o commerciale (tant'è vero che quella struttura sotto il profilo di altre normative - ad esempio legislazione antinfortunistica o sicurezza impiantistica e sul luogo di lavoro o fiscale e tributaria - viene regolata appunto come industriale o commerciale), e dunque originariamente dovrebbe essere uno scarico industriale. Ma laddove il carico inquinante di tale struttura risulti poi non corrispondere ai parametri specifici dello "scarico industriale" così come specificamente delineato dalla norma (come sopra descritto), non potendo per principio essere classificato appunto come scarico industriale, viene ricompreso in modo residuale e fittizio come simile ad uno scarico domestico. In questo caso si classifica "assimilabile al domestico".
Ma "assimilabile" non è esattamente come "domestico" in modo originario e genetico. È qualcosa di diverso, ma molto simile. In questo caso si tratta di una categoria residuale intermedia per esclusione, giacché quello scarico (seppur deriva da una struttura che in se stessa è oggettivamente e sotto ogni altro qualsiasi profilo industriale o commerciale) non presenta dentro la specifica normativa della parte terza del D.Lgs n. 152/06 le caratteristiche qualitative per essere classificato come "scarico industriale" e dunque scivola, per così dire, in quell'area intermedia classificata come "assimilabile". Una specie di limbo al confine tra i due concetti.
In passato, vigente l'arcaica legge numero 319/76 questo scivolo una volta effettuato era definitivo e irreversibile. Tale situazione normativa generava una frenetica corsa da parte di molte aziende in modo

Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Riproduzione vietata
La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18-08-2000 n° 248

Soltanto per prassi comune e per consuetudine applicativa le due tipologie di scarico sono considerate assolutamente fungibili, ma le differenze di principio e – soprattutto – di genesi sono diverse e questo non può non essere considerato anche dalle pubbliche amministrazioni quando si tratta di operare tali equiparazioni. Molto spesso – infatti – si tende a far confluire nel campo degli assimilabili ai domestici tipologie di scarichi che nulla hanno a che vedere con la reale *ratio legis* di tale principio derogatorio e – dunque – a deregolamentare e depenalizzare (di fatto) tutta una serie di scarichi industriali che dovrebbero trovare ben altra collocazione giuridica ed autorizzato ria (nonché sanzionatoria).

Pubblicato il 20 febbraio 2011

---

fraudolento per dimostrare, frodandola, all'attività di controllo che in quel momento il contenuto dello scarico era assimilabile all'allora scarico civile (oggi domestico). Se si riusciva una volta a raggiungere questa dimostrazione era fatta: veniva accreditato "il patentino" di scarico assimilabile al civile anche a riversamenti di pesante natura industriale, premiando così i furbi. Oggi la situazione è radicalmente diversa. Infatti l'area degli scarichi assimilabili al domestico non è più scolpita nella roccia ed irreversibile con carattere di definitività assoluta. Si tratta invece di un'area potenzialmente flessibile, anche temporanea e transitoria, ed infatti vigente la recente normativa si può legittimamente entrare in tale area ma non si ha la certezza assoluta che una volta sortito l'ingresso questo sarà eterno, proprio perché essendo il presupposto per uscire dallo scarico industriale e scivolare nell'assimilabile al domestico quello che nello scarico stesso non ci devono essere quelle sostanze specifiche che la norma prevede, ove in epoca successiva i controlli dovessero dimostrare in modo seriale e sistematico che all'interno di quello scarico inizialmente classificato come assimilabile al domestico ci sono poi le sostanze previste dalla norma come qualificanti lo scarico industriale, automaticamente oggi quello scarico verrebbe riportato nella propria posizione esatta e cioè nella disciplina appunto dello scarico industriale.
Questa regola ha dunque un senso, purché non venga stravolta con interpretazioni fraudolente che tendono ad esonerare gli scarichi industriali veri e propri dalle regole specifiche a loro connesse con la classificazione solo fittizia e non reale di scarico assimilabile al domestico. E questo con il fine fraudolento di evitare tutte le regole degli scarichi industriali, ma soprattutto il sistema sanzionatorio con particolare riferimento a quello penale. Oltre a vantaggi di altro tipo ma non secondari, come ad esempio l'esenzione dall'obbligo di installazione del "punto assunto a riferimento per il campionamento" (c.d. pozzetto di ispezione aziendale) che costituisce un importante principio per il controllo analitico sugli scarichi aziendali: di fatto sulla base della previsione (art. 101 comma terzo del T.U. ambientale) gli scarichi assimilati ai domestici, al pari degli scarichi domestici, sono esentati da tale onere che è fondamentale per garantire all'organo di vigilanza il prelievo in azienda. (...)".

Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Riproduzione vietata
La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18-08-2000 n° 248

Per un approfondimento in termini semplificati delle tematiche giuridico/ambientali in materia di scarichi e rifiuti liquidi segnaliamo il volume:

www.dirittoambiente.net

(edizione gennaio 2011)

Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Riproduzione vietata
La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18-08-2000 n° 248